



# COMUNE DI VERTOVA

*Provincia di Bergamo*

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N° 15 del 26/04/2023

**OGGETTO:** MODIFICHE ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI), IN CONFORMITA' ALLA DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nell'Auditorium del Centro Culturale G. Testori, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
GUALDI ORLANDO	Sindaco	SI	
MUTTI MARCO	Consigliere	SI	
GRASSI SERGIO	Consigliere	SI	
BONFANTI MARIA CRISTINA	Consigliere	SI	
GRASSI MIRKO	Consigliere	SI	
PAGANESSI ELIO	Consigliere	SI	
ZANINONI MARCO	Consigliere	SI	
BRIGNOLI ROBERTO	Consigliere		SI
CABRINI ELENA	Consigliere	SI	
DONINI MARCO	Consigliere		SI
RAMPINELLI ROSA MARIA GRAZIA	Consigliere	SI	
CAGNONI MIRKO	Consigliere		SI
PAGANESSI PIETRO LUIGI	Consigliere	SI	

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco Bergamelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Orlando Gualdi** nella sua qualità di Sindaco ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER  
OGGETTO: L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI  
(TARI), IN CONFORMITA' ALLA DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art 1 comma 527 della Legge 205 del 27.12.2017 che ha attribuito ad ARERA la facoltà di riorganizzazione in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti;

RILEVATO che sulla base di tale disposizione legislativa ARERA ha emanato numerose delibere aventi ad oggetto il servizio di raccolta rifiuti;

CONSIDERATO che sulla base del principio di gerarchia delle fonti, le deliberazioni di ARERA sono fonti normative secondarie, ponendosi a livello inferiore rispetto alle leggi ed agli atti aventi forza di legge, pertanto in caso di sovrapposizione delle delibere di ARERA con legge ordinaria, quest'ultima prevale sulle disposizioni ARERA;

VISTA in particolare la delibera n. 15/2022/R/Rif "Regolazione delle qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che interviene su diversi aspetti connessi alla qualità, intesa come efficacia ed efficienza del servizio erogato a favore degli utilizzatori, introducendo quattro diversi schemi regolatori con la definizione di specifici obblighi di qualità minimi ed omogenei;

RILEVATO che il Comune di Vertova, in qualità di Ente territorialmente competente, ha optato per l'applicazione dello schema – Livelli Minimi da cui discendono imprescindibili adempimenti anche per la gestione del tributo e dei rapporti con gli utenti;

VISTO il Regolamento per la Gestione delle Tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla deliberazione del Consiglio approvato con propria deliberazione n. 22 del 29/06/2021;

VISTO l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I della Parte Quarta, in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio», che apporta sostanziali modifiche al citato D.lgs. 152/2006;

RITENUTO di dover modificare il suddetto Regolamento al fine di adeguamento alle indicazioni contenute nella deliberazione ARERA n. 15/2022 ed in particolare:

**ART. 7 BIS**

2	VIGENTE L'esclusione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi. Nel	2	MODIFICATO 2.L'esclusione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non
---	--	---	---

<p>rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di esclusione deve essere allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;</li> <li><input type="checkbox"/> copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;</li> <li><input type="checkbox"/> documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture formulari di identificazione);</li> <li><input type="checkbox"/> copia del contratto con la ditta o società di smaltimento nonché dichiarazione sostitutiva dell'utente nella quale si dichiara la ragione sociale della ditta che provvede al ritiro del rifiuto;</li> <li><input type="checkbox"/> se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di scarica dei rifiuti.</li> </ul> <p>Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.</p>	<p>pericolosi. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di esclusione deve essere allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;</li> <li><input type="checkbox"/> copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;</li> <li><input type="checkbox"/> documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture formulari di identificazione);</li> <li><input type="checkbox"/> copia del contratto con la ditta o società di smaltimento nonché dichiarazione sostitutiva dell'utente nella quale si dichiara la ragione sociale della ditta che provvede al ritiro del rifiuto;</li> <li><input type="checkbox"/> se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di scarica dei rifiuti.</li> </ul> <p><i>Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la già menzionata documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.</i></p> <p>Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.</p>
--	--

**ART. 7 TER**

<p>2 VIGENTE</p> <p>Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione</p>	<p>2 MODIFICATO</p> <p>Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione</p>
---	--

<p>rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.</p>	<p>rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. <i>A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.</i> Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti <i>così come previsto dall'art.- 7 quarter del presente regolamento.</i> In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.</p>
<p>3 La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune e al Gestore del servizio entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del</p>	<p>3 La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune e al Gestore del servizio entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di <i>2 anni</i> con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, <i>con decorrenza immediata.</i> L'opzione per la gestione pubblica è</p>

<p>possesso o della detenzione dei locali, <i>con decorrenza immediata</i>. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.</p>	<p>vincolante per <i>almeno 2 anni</i>.</p>
--	---

ART. 7 QUARTER

	<p>VIGENTE</p>	<p>NUOVO</p> <p>1 <i>Le utenze non domestiche che intendono conferire in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano, apposito modulo (disponibile nella sezione trasparenza TARI del sito istituzionale) entro il 30 giugno di ogni anno. Le riduzioni competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.</i></p> <p>2 <i>Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.</i></p> <p>3 <i>La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:</i>  a) <i>i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;</i>  b) <i>il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;</i>  c) <i>i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;</i>  d) <i>i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;</i></p>
--	----------------	--

		<p>e) <i>i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;</i></p> <p>f) <i>i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).</i></p> <p><i>Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.</i></p>
--	--	--

Art.14

	VIGENTE	MODIFICATO
3	<p>La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani presentando la documentazione di cui al comma successivo.</p>	<p>3 <i>Al fine del calcolo della presente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposito modulo (disponibile nella sezione trasparenza TARI del sito istituzionale) entro il 30 giugno di ogni anno con effetto dal 01 gennaio dell'anno successivo salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.</i></p>
4	<p>A consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;</li> <li>• Copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;</li> <li>• Documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (formulario e fatture);</li> <li>• Copia del contratto stipulato con il</li> </ul>	<p>4 <i>La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani presentando entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui all'art. 7 quarter del presente regolamento.</i></p>

	<p>soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.</p>		
--	--	--	--

Art 24

	VIGENTE		MODIFICATO
1	<p>La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. Essa deve essere presentata preferibilmente entro 90 giorni e comunque entro e non oltre il 30 Giugno dell'anno successivo dalla data effettiva dell'inizio della conduzione o dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.</p> <p>La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di consegna nel caso di invio a mezzo posta elettronica PEC.</p>	1	<p><i>I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.</i></p>
2	<p>L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.</p>	2	<p><i>Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.</i></p>
3	<p>I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro la scadenza della presentazione della dichiarazione, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tassa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente</p>	3	<p><i>La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:</i></p>

<p>4</p>	<p>d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.</p> <p>In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.</p> <p>Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.</p>	<p><u>Utenze domestiche</u></p> <p><i>Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;</i></p> <p><i>a. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;</i></p> <p><i>b. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;</i></p> <p><i>c. Numero degli occupanti;</i></p> <p><i>d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;</i></p> <p><i>e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;</i></p> <p><i>f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.</i></p> <p><b>Utenze non domestiche</b></p> <p><i>a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;</i></p> <p><i>b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;</i></p> <p><i>c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;</i></p> <p><i>d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni</i></p>
----------	---	--

		<p><i>interne;</i></p> <p><i>e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;</i></p> <p><i>f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.</i></p> <p><i>g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.</i></p> <p><i>La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.</i></p> <p><b>4</b> <i>L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:</i></p> <p><i>a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;</i></p> <p><i>b) il codice utente e il codice utenza;</i></p> <p><i>c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.</i></p> <p><b>5</b> <i>All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito all'atto della presentazione della dichiarazione iniziale e comunque di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.</i></p>
--	--	---

## ART. 24 BIS

	VIGENTE	<p data-bbox="863 159 986 192">NUOVO</p> <p data-bbox="804 237 1437 707">1 <i>Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 24 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. (Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti del medesimo nucleo familiare del dichiarante).</i></p> <p data-bbox="804 748 1437 1184">2 <i>Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.</i></p> <p data-bbox="804 1225 1437 2060">3 <i>Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="914 1339 1437 1440"><i>a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;</i></li> <li data-bbox="914 1447 1437 1626"><i>b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;</i></li> <li data-bbox="914 1632 1437 1700"><i>c) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;</i></li> <li data-bbox="914 1706 1437 1845"><i>d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;</i></li> <li data-bbox="914 1852 1437 1991"><i>e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);</i></li> <li data-bbox="914 1998 1437 2060"><i>f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio,</i></li> </ul>
--	---------	---

		<p><i>adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.</i></p>
	4	<p><i>L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;</i></li><li><i>b) il riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;</i></li><li><i>c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.</i></li></ul>
	5	<p><i>Le dichiarazioni del tributo connesse alle richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.</i></p>
	6	<p><i>Le dichiarazioni del tributo connesse a richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.</i></p>

		7	<i>All'atto della presentazione della dichiarazione di variazione/cessazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di variazione/cessazione del servizio.</i>
--	--	---	---

ART. 25 BIS

	VIGENTE		<p>NUOVO</p> <p>1 <i>Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).</i></p> <p>2 <i>Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.</i></p> <p>3 <i>Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;</i></li> <li>- <i>il riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.</i></li> </ul> <p>4 <i>Nel caso di richiesta di rettifica degli</i></p>
--	---------	--	--

			<p><i>importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;</i></li> <li>- <i>la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;</i></li> <li>- <i>la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;</i></li> <li>- <i>il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;</i></li> <li>- <i>l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.</i></li> </ul>
--	--	--	---

#### ART. 27

	VIGENTE		MODIFICATO
3	<p>Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.</p>	3	<p><i>Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata.</i></p>

#### Art.36

VIGENTE	MODIFICATO
<p>Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili</p>	<p><i>Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.</i></p>

ESAMINATO lo schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI, nonché le disposizioni di cui alla delibera ARERA n.15/2022 con riferimento allo Schema Regolatorio I – Livello qualitativo minimo;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000, qui allegati;

ACQUISITO altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs 18 agosto 2000 n 267 (acquisito al protocollo N. 4207 del 14/04/2023);

**Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano**

### **DELIBERA**

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. DI APPROVARE le modifiche degli articoli sopra riportati del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) composto da 37articoli, che allegato nella sua versione definitiva alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che le modifiche al regolamento entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, ferma restando la validità del testo precedentemente in vigore riferito alla tassazione per gli anni precedenti.
4. DI TRASMETTERE copia del regolamento modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e di provvedere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale nell'area "Amministrazione trasparente".

5. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere con i successivi adempimenti di legge.

6. DI PUBBLICARE il presente regolamento:

- All'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- In via permanente sul sito internet del Comune, [www.comune.vertova.bg.it](http://www.comune.vertova.bg.it) sezione regolamenti comunali.

7. DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Indi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

STANTE l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Orlando Gualdi  
*Firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Francesco Bergamelli  
*Firmato digitalmente*